

Se Antonio Rosmini affermava che è l'essere umano il diritto vivente, se i Romani avvertirono che il diritto dovrebbe riconoscere a ciascuno ciò che è conforme, nelle diverse situazioni, alla sua dignità umana, se la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo intese affrancare quei diritti da qualità, meriti o demeriti della persona, allora l'idea della reciprocità retributiva, che pure informa la cultura occidentale, non corrisponde alla dimensione più autentica del diritto, come tale medesima cultura, sul piano teorico, è stata capace di intuire.

A meno di non intendere la reciprocità nel senso evangelico della formula aurea: agisci verso gli altri come desidereresti che ogni altro agisse, in tutte le condizioni pensabili, verso di te.



Carcere
E
Legalità

Valerio
Onida

Se c'è una condizione che mette le persone a confronto immediato con il diritto, con la legge, questa è la condizione del detenuto. Perché essa consegue, come "pena", all'accertamento di "delitti", cioè di comportamenti che per legge sono giudicati gravemente antisociali, in quanto lesivi di altrui diritti essenziali o di interessi preminenti della collettività (oppure consegue, nel caso della carcerazione preventiva, alle misure cautelari connesse ad un accertamento in corso); e perché è una condizione prevalentemente "creata" dalle leggi, che stabiliscono quanto deve o può durare, in che cosa consiste, quali ne siano le conseguenze per la persona.

Tutti noi viviamo entro una rete di norme che ci dicono che cosa possiamo e che cosa non possiamo fare: ma il detenuto è privato della fondamentale libertà che ognuno di noi ha (sia pure nei limiti dei molti condizionamenti che subiamo dalle situazioni reali in cui ci troviamo) di decidere dove stare, come vivere, che cosa fare, ed è mantenuto in una situazione di restrizione definita dalla legge. Ricevere un pacco, fare una spesa, fare una telefonata, incontrare un parente, sono tutti momenti di vita sottoposti a regole e limiti. Lo spazio della "vita privata" è ridotto, a favore di una vita scandita da regolamenti e ordini.

Non è strano, perciò, che tanti detenuti, che ne hanno la possibilità, si interessino di conoscere meglio le leggi, diventino talvolta degli esperti di diritto: non c'è nulla come l'essere personalmente coinvolti che ci fa avvicinare e conoscere un'esperienza e un aspetto della vita sociale.

La legge si presenta per il detenuto prima di tutto nella veste di "fonte" della sua condizione di "ristretto" e dei vincoli e divieti che vi sono connessi. Ma non solo. La legge (e i provvedimenti che la applicano) sono anche quelli che definiscono accuratamente i confini fra

la detenzione e la libertà. Prima di tutto stabiliscono esattamente la durata della detenzione: essa non può durare nemmeno un giorno di più di quello che è previsto. Poi stabiliscono se e quando durante il periodo di detenzione ci possono essere dei tempi di sospensione totale o parziale della stessa (permessi, semilibertà e lavoro esterno, ecc.). La legge è anche quella che prevede che ogni detenuto riceva un "trattamento" (brutta parola) ispirato ad un percorso che dovrebbe, ove possibile, portarlo ad acquisire o riacquisire l'attitudine a vivere nella società "libera", senza ricadere nella trasgressione delle regole essenziali della vita civile. La legge, inoltre, stabilisce i confini dei poteri di coloro che custodiscono i detenuti.

Nella vita "libera", i comportamenti nostri e di coloro che ci circondano sono sì regolati da tante leggi, ma per gran parte sono semplicemente rimessi alla spontaneità e alla volontà dei singoli. Nella vita del carcere molti degli atti e dei comportamenti delle persone - i reclusi, ma anche e ancor più coloro che li custodiscono - sono assoggettati a regole legali precise.

Questo non vuol dire, naturalmente, che la conformità o meno alla legge sia l'unica cosa che conti nelle condotte delle persone all'interno del carcere. Non esiste - per fortuna - realtà umana così "fredda" e impersonale da esaurire tutti i criteri di condotta nell'alternativa legale-illegale. L'umanità, nel senso più pieno della capacità di entrare in relazione con gli altri e di influire reciprocamente, con i nostri sentimenti, i nostri gesti e le nostre parole, sui sentimenti, i gesti e le parole gli uni degli altri, resta al fondo di ogni esperienza delle persone. Ma l'"incombenza" della legge è certamente maggiore nella vita del carcere rispetto ad ogni altra esperienza collettiva. Quindi nessuno meglio del detenuto è in grado di capire e di apprezzare il senso della parola "legalità". Perché il detenuto è assoggettato a poteri di comando di altre persone; e la legge è lo strumento che consente ad un potere di non essere semplice arbitrio, lo strumento che trasforma una condizione in cui una persona è "in balia" di un'altra persona in un rapporto di soggezione di uno al potere di comando dell'altro, ma nell'ambito e nei limiti di una comune "soggezione" alla legge. Chi ha il potere non ha un potere illimitato, e chi è soggetto al potere non è privo di diritti e di pretese legali.

Questa funzione della legge, di limitare il potere, ogni potere, è particolarmente importante quando i poteri si esercitano nei riguardi degli aspetti più elementari della vita delle persone, nei riguardi del loro spazio fisico e dei loro gesti quotidiani.

Se ci si pensa bene, è questa la differenza di fondo fra la condizione di un detenuto e la condizione di una persona che sia tenuta sotto sequestro, ad esempio da un gruppo di estorsori. Dell'uno e dell'altro si dice che sono "prigionieri"; l'uno e l'altro possono essere trattati più o meno bene e "umanamente" dai loro "carcerieri". Ma il sequestrato non solo non ha fatto nulla che giustifichi la privazione della libertà, ma è posto in tutto e per tutto alla mercé della "buona volontà" dei sequestratori; il detenuto non solo si trova in questa condizione in quanto ha commesso o si suppone abbia commesso un delitto, ma è soggetto a

quelle sole limitazioni e a quei soli poteri che la legge prevede. La prima è una condizione di pura illegalità; la seconda è una condizione di legalità.

Ecco perché chi ritenesse che occuparsi dei diritti dei detenuti significhi dimenticare le vittime del delitto, e pensasse, con la logica del "dente per dente", che chi ha ucciso, sequestrato, rubato eccetera non dovrebbe essere posto in condizioni migliori delle vittime del delitto, cancellerebbe semplicemente la ragione per cui un delitto è appunto un delitto, mentre il carcere è la pena legale per un delitto: da una parte c'è il puro arbitrio, la pura forza, dall'altra una misura sociale rivolta a sanzionare un delitto e dunque a far valere le regole della convivenza. Questa misura non può e non deve trasformarsi nella semplice "riproduzione" a carico del colpevole del modello dell'arbitrio e della forza che si manifesta nel delitto.

Nulla come la condizione carceraria evoca l'esigenza e la necessità di assicurarne la piena legalità. Non solo l'imperio della legge non si ferma alle porte del carcere, ma, al contrario, dietro quelle porte la legge si impone più che mai.

Naturalmente, perché questo "imperio" si realizzi, non basta che le leggi ci siano: occorre che esse siano, in concreto, applicate e rispettate. E che, quando qualcuno le viola, operino effettivamente i rimedi, i meccanismi di riparazione o di sanzione previsti. Ecco perché lo sforzo di affermare e di salvaguardare la legalità, anche nelle carceri, non si può esaurire nella introduzione di norme: questa è solo la premessa, mentre poi occorre preoccuparsi di adeguare la realtà a ciò che le norme prescrivono, cioè di creare le condizioni - materiali (risorse), organizzative (personale con relativi adeguati poteri, compiti e responsabilità), culturali (formazione degli operatori, rottura dell'isolamento rispetto alla società) - perché le leggi non restino sulla carta e si attuino gli obiettivi cui esse tendono. Non è molto tempo che la nostra legislazione carceraria ha tradotto - e ancora in modo incompleto - l'esigenza di legalità in norme specifiche.

La legge penitenziaria n. 354 del 1975, integrata e modificata da molte leggi successive, in effetti non si limita a disciplinare l'organizzazione delle carceri e l'attività che in essi si svolge, ma espressamente si riferisce ai diritti dei detenuti e alle garanzie degli stessi. L'articolo 4 stabilisce che "i detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge"; e l'articolo 32 prevede che all'atto del loro ingresso e, quando necessario, anche successivamente, i detenuti siano "informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento". L'articolo 26 prevede espressamente la libertà e il diritto dei detenuti di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto, nonché di ricevere l'assistenza dei ministri del proprio culto. L'articolo 35 sancisce il "diritto di reclamo" del detenuto, che può rivolgersi a diverse autorità. Il capo II del titolo II (articoli 68 e seguenti) prevede la costituzione e l'attività dei giudici di sorveglianza. La magistratura, come si sa, è l'istituzione a cui spetta assicurare l'osservanza della legge e il rispetto dei diritti delle persone. L'attività degli appositi uffici giudiziari che si

occupano delle carceri (il magistrato di sorveglianza e il tribunale di sorveglianza) è dunque lo strumento principale attraverso cui si controlla il rispetto della legge e dei diritti anche nel carcere. Il magistrato di sorveglianza esercita fra l'altro "la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti", impartisce "disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati", e decide sui reclami dei detenuti (articolo 69, commi 2, 5 e 6).

Prima ancora che dalle leggi, la condizione dei detenuti è presa in considerazione dalla Costituzione. Infatti la Costituzione stabilisce i principi e le regole essenziali della legalità, i diritti "inviolabili" delle persone e i loro doveri "inderogabili". La detenzione incide su quello che tutte le Costituzioni considerano il bene più prezioso da salvaguardare, la libertà personale, e consegue d'altra parte a violazioni (i delitti) che le leggi puniscono per salvaguardare altri beni costituzionalmente rilevanti. Nessuna meraviglia dunque che nella Costituzione siano espressi i principi e le regole più importanti che riguardano questa materia. La "inviolabilità" della libertà personale si traduce nella regola per cui nessuna restrizione di libertà è ammessa, se non è specificamente prevista dalla legge (principio di legalità) e se non è disposta o controllata immediatamente da un'autorità giudiziaria (articolo 13, primo, secondo e terzo comma). La carcerazione preventiva (cioè in attesa della condanna definitiva) è ammessa, ma in limiti di tempo che devono essere fissati dalla legge (articolo 13, quinto comma), anche in relazione al principio per cui "l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" (articolo 27, secondo comma).

Le pene sono soggette al principio di legalità ("nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso": articolo 25, secondo comma), e di "personalità" (nessuno può essere punito per colpe altrui: articolo 27, primo comma); esse "non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" (articolo 27, terzo comma). La pena non deve consistere e tanto meno esaurirsi in una forma di "vendetta" collettiva, ma deve mirare a favorire il rientro del condannato nella società delle persone libere. È anche per questo che la detenzione non può ridursi a semplice custodia, ma occorre che sia accompagnata dal "trattamento", che si attua principalmente - dice la legge - servendosi "dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive", nonché "agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia" (articolo 15 della legge penitenziaria).

Il lavoro, in particolare, non è una semplice eventualità rimessa alla discrezione delle autorità carcerarie: al condannato, dice la legge, "salvo casi di impossibilità", "è assicurato il lavoro", sul presupposto che esso sia non solo un mezzo per ingannare il tempo, ma anche uno strumento di sviluppo della personalità e per procurarsi mezzi di sostentamento, come ogni lavoro, manuale o non manuale, dovrebbe essere.

Tutte le norme ricordate muovono da una premessa fondamentale: il detenuto è una persona, la cui dignità e i cui diritti - naturalmente quei diritti che non sono temporaneamente compressi o limitati per effetto della pena - debbono essere salvaguardati e difesi. Come ha detto la Corte costituzionale, "la dignità della persona (...) è dalla Costituzione protetta attraverso il bagaglio degli inviolabili diritti dell'uomo che anche il detenuto porta con sé lungo tutto il corso dell'esecuzione penale" (sentenza n. 26 del 1999). Anzi, la situazione di restrizione della libertà in cui il detenuto si trova lo rende più debole, per così dire più esposto: come ha detto ancora la Corte, "quanto più (...) la persona, trovandosi in stato di soggezione, è esposta al possibile pericolo di abusi, tanto più rigorosa deve essere l'attenzione per evitare che questi si verifichino" (sentenza n. 526 del 2000). Per questo la Costituzione ammonisce che "è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà" (articolo 13, quarto comma).

Non può stupire dunque il fatto che il richiamo alla Costituzione, per interpretare e applicare correttamente le leggi o per verificarne la costituzionalità, e quindi l'applicabilità, sia una vicenda piuttosto frequente nell'esperienza giudiziaria relativa alle carceri. La Corte costituzionale è spesso investita di questioni di costituzionalità (nelle quali cioè si discute se una legge sia o meno conforme alla Costituzione) che riguardano le leggi penitenziarie. Dal 1978 al 2001 - la legge penitenziaria vigente è entrata in vigore nel 1975 - non meno di 130 pronunce della Corte costituzionale hanno avuto ad oggetto disposizioni di questa legge e delle leggi successive che la hanno modificata e integrata; e 25 sentenze hanno dichiarato costituzionalmente illegittime, in tutto o in parte, disposizioni della stessa legge. Ma altre pronunce, pur non dichiarando alcuna incostituzionalità, hanno dettato criteri vincolanti per l'interpretazione di norme, ammonendo che, se applicate in senso diverso, esse risulterebbero incostituzionali.

Molte di queste pronunce hanno esteso la possibilità di fruire dei benefici penitenziari (dai permessi premio alle misure alternative alla detenzione) a soggetti e situazioni che secondo la legge non avrebbero potuto usufruirne (ad esempio, sentenze n. 274 del 1983, n. 386 e n. 569 del 1989, n. 357 del 1994, n. 68 e n. 504 del 1995, n. 445 del 1997, n. 137 del 1999); o hanno eliminato - in particolare, spesso, per i condannati minorenni - talune limitazioni che venivano imposte dalla legge alla fruizione di tali benefici, consentendo così alla magistratura di apprezzare in concreto, nei singoli casi, l'opportunità di concederli in rapporto alle singole situazioni individuali (ad esempio, sentenze n. 403 del 1997, n. 436 del 1999). Spesso la Corte ha sottolineato l'importanza per il detenuto di poter proseguire il "percorso rieducativo" intrapreso.

Altre volte la Corte è intervenuta precisando i limiti in cui i detenuti possono essere sottoposti a regimi speciali più restrittivi per ragioni di tutela della sicurezza (il famoso articolo 41-bis: sentenze n. 349 e n. 410 del 1993, n. 351 del 1996, n. 376 del 1997), o i limiti entro cui i detenuti possono essere sottoposti a perquisizioni personali e le rela-

tive modalità (sentenza n. 526 del 2000); o ampliando l'ambito di esercizio del diritto ad avere colloqui con il difensore (sentenza n. 212 del 1997); o affermando il diritto dei detenuti a ricorrere ad un giudice contro misure amministrative lesive dei loro diritti (sentenza n. 26 del 1999); o affermando i diritti del detenuto lavoratore (sentenza n. 158 del 2001). Il significato più profondo di quest'ultima pronuncia, al di là del suo oggetto specifico (il diritto alle ferie annuali retribuite per i detenuti che lavorano all'interno delle carceri), sta nel pieno riconoscimento, al detenuto che lavora, della dignità e dei diritti che la Costituzione attribuisce a tutti i lavoratori.

Particolarmente importante è l'affermazione, che si trova in varie sentenze (ad esempio n. 349 del 1993), per cui non solo il detenuto ha dei diritti, costituzionalmente protetti, ma anche la sua libertà personale - quella libertà essenziale su cui la pena detentiva incide - non è totalmente annullata dallo stato di detenzione: la restrizione di libertà cui egli è sottoposto è solo quella che deriva dalla pena inflitta secondo legge, e al di fuori di essa vi è ancora un "residuo" di libertà personale di cui il detenuto è titolare, e che deve essere rispettato.

Leggi, dunque, ci sono, e anche, in molti casi, buone leggi. La Costituzione c'è, e ci sono i meccanismi giuridici per far sì che le leggi vi si conformino. Giudici, chiamati ad applicare e far rispettare le leggi, ci sono. Ma la realtà com'è? Chi conosce la situazione concreta nelle carceri italiane ne parla spesso in termini drammatici. Il sovraffollamento, la vetustà di molte strutture, le carenze di personale e di risorse, la difficoltà di organizzare e di assicurare ai detenuti il lavoro, ...: tanti fattori negativi pesano.

Può sembrare allora illusione o pura retorica, in questa situazione, parlare dei diritti dei detenuti e della loro protezione costituzionale. Ma non lo è: pur con tutte le difficoltà che le situazioni di fatto possono offrire, è essenziale mantenere chiaro - e battersi per attuarlo - il principio per cui il carcere non deve essere luogo di sopraffazione o di degradazione della personalità, ma luogo in cui persone, rispettate come tali, che scontano una pena legalmente inflitta, sono messe in grado di cercare e di percorrere la via del loro riscatto e del loro reingresso nella comunità dei liberi. È necessario, prima di tutto, crederci. La legalità, e la cultura della legalità, sono una premessa perché ciò possa avvenire.

Mediazione Possibile



Dignitas

*A*lle tradizionali modalità di esercizio della giustizia, si tende da qualche anno ad affiancare nuove soluzioni, ispirate a pratiche di mediazione e di giustizia riparativa, maggiormente rispondenti ad una complessità che rende sempre più problematici i modelli fin qui operanti: ecco, allora, i tentativi di estendere anche a talune questioni penali la possibilità della mediazione e del risarcimento del danno - prima limitata al solo campo civilistico - come forma di tutela dei diritti soggettivi e di regolazione dei conflitti tra gli individui. Nel quadro dell'intervento di gruppi specializzati di mediatori, le nuove esperienze centrate su mediazione-riparazione sono dirette alla ricerca di soluzioni soddisfacenti per le persone che hanno subito il reato e alle quali è riconosciuto un ruolo attivo di cui sono prive nelle pratiche giudiziarie tradizionali. Nelle procedure di mediazione vittime e autori di reato, fuori dalla